# GAZZETTA DI LISBONA<sup>1</sup>

#### DOCUMENTO UFFICIALE DEL GOVERNO PORTOGHESE

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI E DI GIUSTIZIA

Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici e di Giustizia Direzione Generale degli Affari di Giustizia 2ª Sezione

[...]

Noi, DOM LUÍS, per grazia di Dio, Re del Portogallo e dell'Algarve ecc. Comunichiamo a tutti i nostri sudditi che le Corti Generali hanno decretato e che noi vogliamo la seguente legge:

Articolo 1 Viene approvata la riforma penale e dell'ordinamento penitenziario, che si allega alla presente legge e ne costituisce parte integrante.

Art. 2 È revocata la legislazione contraria. Pertanto, mandiamo a tutte le autorità, cui spetti conoscere ed eseguire la suddetta legge, di rispettarla e osservarla e di farla rispettare e osservare in ogni suo contenuto.

Il Ministro e il Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici e di Giustizia la facciano stampare, pubblicare ed entrare in vigore. Redatta nel Palazzo Nazionale di Ajuda, il 1º luglio 1867. = IL RE, con firma e sigla. = Augusto Cesar Barjona de Freitas.- Gran sigillo reale.

Testo di legge con cui Sua Maestà sancisce il decreto delle Corti Generali del 26 giugno ultimo scorso, che approva la riforma penale e dell'ordinamento penitenziario, e fa parte integrante della presente legge; ordina di compiere e di salvaguardare il medesimo decreto nel modo sopra indicato.

All'attenzione di Sua Maestà = redatto da Joaquim Pedro de Seabra Junior.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diploma pubblicato nella Gazzetta di Lisbona n. 153, in data 12 luglio 1867

# Riforma penale e dell'ordinamento penitenziario che fa parte integrante della legge del 1° luglio 1867

#### TITOLO I

# Dell'abolizione della pena di morte e dei lavori forzati, e della sostituzione di alcune di queste pene nei reati civili.

- Articolo 1. È abolita la pena di morte.
- Art. 2. È altresì abolita la condanna ai lavori forzati.
- Art. 3. Ai reati cui il codice penale applicava la pena di morte sarà applicata la reclusione a vita.
- Art. 4. Ai reati cui lo stesso codice applicava la condanna ai lavori forzati a vita sarà applicata la pena di otto anni di reclusione, seguita dal confino in Africa per un periodo di dodici anni.
- § unico. Tramite regolamento speciale, il governo assegnerà in base a specifiche classi i diversi territori in cui dovrà essere scontata l'ultima delle pene indicate, e nella sentenza di condanna dovrà figurare solo la classe relativa al fine indicato.
- Art. 5. Ai reati cui la legge precedente applicava la condanna ai lavori forzati a tempo sarà applicata la pena di tre anni di reclusione, seguita dal confino in Africa per un periodo compreso da tre a dieci anni, ai sensi del paragrafo unico dell'articolo precedente.

### TITOLO II

## Delle pene di reclusione e di confino, e della loro applicazione

- Art. 6. La reclusione a vita è abolita.
- Art. 7. Ai reati cui il codice penale applicava la condanna alla reclusione a vita sarà applicata una pena di sei anni di reclusione, seguita da dieci anni di confino, ai sensi del paragrafo unico dell'articolo 4.
- Art. 8. Ai reati cui il codice penale applicava la pena di reclusione a tempo sarà applicata una pena di reclusione da due a otto anni.
- § unico. La stessa pena sarà applicata ai reati cui il suddetto codice applicava la pena di confino a tempo.
- Art. 9. Ai reati cui il codice penale applicava la pena del confino a vita sarà applicata la pena di otto anni di confino, preceduta dalla pena di quattro anni di reclusione.
- Art. 10. Alla pena di confino, imposta ai sensi dell'articolo precedente, è applicabile quanto previsto nel paragrafo unico dell'art. 4.

#### TITOLO III

# Dell'applicazione delle pene di reclusione e di confino, nei casi in cui si verifichino circostanze aggravanti o attenuanti

- Art. 11. Qualora, nei casi in cui fossero applicabili le pene di cui agli articoli 4, 7 e 9, si verificassero circostanze aggravanti o attenuanti, ai sensi degli articoli 77 e 80 del codice penale, l'inasprimento o l'attenuazione della pena potrà avere luogo solo in relazione alla durata della reclusione, che potrà subire un aumento o una riduzione di due anni.
- Art. 12. Qualora nei reati che, ai sensi dell'articolo 5, prevedono la condanna a tre anni di reclusione, seguita da confino per un periodo compreso tra tre e dieci anni, si verificassero le circostanze aggravanti o attenuanti di cui all'articolo precedente, la pena di reclusione subirà, nel primo caso, un inasprimento della durata, che tuttavia potrà essere aumentata al massimo di un anno, e nel secondo caso un'attenuazione della durata, che non potrà comunque essere ridotta a meno di due anni.
- Art. 13. La pena di cui all'art. 8 e al paragrafo unico potrà essere inasprita e attenuata all'interno dei limiti massimi e minimi.
- § unico. Tuttavia, in considerazione del numero e dell'importanza delle circostanze attenuanti, i giudici potranno ridurre la suddetta pena a un anno.

#### TITOLO IV

# Dell'applicazione delle pene di reclusione e di confino nei casi di recidiva, reato frustrato, reato tentato, complicità e concorso di reati

- Art. 14. Nel caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 85 del codice penale, qualora la pena corrispondente fosse una pena detentiva seguita da confino, essa sarà aggravata in modo tale che il condannato trascorra metà del periodo di confino in carcere.
- Art. 15. Qualora la pena prevista fosse la reclusione da due a otto anni, per la prima recidiva la condanna non scenderà mai al di sotto dei due terzi della pena, e per la seconda sarà necessariamente applicato il massimo della pena.
- Art. 16. In caso di reato frustrato saranno osservate le seguenti regole:
- Se la pena applicabile, in caso di reato consumato, fosse quella di cui all'articolo 3, sarà applicata quella di cui all'articolo 4;
- Se fosse quella di cui all'articolo 4, sarà applicata quella di cui all'articolo 7;
- Se fosse quella di cui all'articolo 7, sarà applicata quella di cui all'articolo 9;
- Se fosse quella di cui all'articolo 9, sarà applicata quella di cui all'articolo 5;
- Se fosse quella di cui all'articolo 5, sarà applicata con una durata di confino variabile fra tre e sei anni:
- Se fosse quella di cui all'articolo 8 e al paragrafo unico, sarà applicata per un periodo mai superiore a quattro anni.
- Art. 17. Agli autori di reato tentato sarà comminata la stessa pena spettante agli autori di reato frustrato in presenza di circostanze attenuanti.
- Art. 18. La pena per complicità nel reato consumato sarà la stessa spettante agli autori del reato frustrato.
- La pena per i complici nel reato frustrato sarà la stessa spettante agli autori del tentativo del medesimo reato.

La pena per i complici nel reato tentato sarà la stessa spettante agli autori del reato tentato, ridotta al minimo.

Art. 19. Nel caso di concorso di reati sarà applicata la pena più grave, inasprita secondo le regole generali sul concorso di reati.

§ unico. La pena di reclusione a vita non può essere aggravata.

# TITOLO V Dell'esecuzione della reclusione

- Art. 20. La pena di reclusione è scontata con assoluto e totale isolamento notturno e diurno, senza nessun tipo di comunicazione e con l'obbligo del lavoro in cella per tutti i condannati che non siano stati competentemente dichiarati incapaci al lavoro per ragioni di età o di salute.
- Art. 21. I detenuti potranno godere di tutta la debita e necessaria interazione con il personale del carcere e potranno inoltre ricevere le visite di parenti e amici, membri di associazioni e altre persone responsabili della loro istruzione e della loro riforma morale, con tutte le cautele e le restrizioni del caso affinché tali visite concorrano al raggiungimento e al consolidamento della loro riforma morale e mai alla loro corruzione, nei termini stabiliti nei relativi regolamenti.

§ unico. La visita di persone diverse dal personale delle prigioni o dai responsabili dell'istruzione e della riforma morale dei detenuti sarà ammessa solo a titolo eccezionale, come premio per la buona condotta dei condannati.

- Art. 22. Nella misura del possibile i detenuti potranno fare esercizio all'aria aperta nei cortili o nelle dipendenze del carcere, purché in assenza di alcun tipo di interazione tra di essi.
- Art. 23. Il guadagno del lavoro di ciascun detenuto sarà diviso in quattro parti uguali, una destinata allo Stato, un'altra al risarcimento della parte lesa, se del caso, un'altra al sostegno della moglie e dei figli, qualora ne abbiano bisogno, e infine la quarta a un fondo di riserva, che sarà consegnato al detenuto una volta rimesso in libertà.
- § unico. Qualora il detenuto non abbia moglie né figli o questi non abbiano bisogno di sussidi né sia necessario il risarcimento della parte lesa o qualora il detenuto possegga beni con cui il risarcimento possa essere soddisfatto, le quote riservate a tali applicazioni saranno di proprietà dello Stato.
- Art. 24. I condannati che non conoscono alcuna arte o mestiere riceveranno in carcere l'istruzione necessaria sul lavoro e la preparazione dei mezzi per condurre un'esistenza onesta dopo il rilascio, tenendo in considerazione la loro posizione sociale precedente al reato.
- § unico. Tutti coloro che non ne sono in possesso riceveranno anche un'istruzione elementare e, se possibile, le nozioni scientifiche necessarie e utili allo svolgimento del loro mestiere o della loro professione.

- Art. 25. Tutti i detenuti riceveranno in carcere la necessaria istruzione morale e religiosa, che spetterà ai cappellani e ai relativi professori nonché alle persone caritatevoli dedite a questa forma di beneficienza.
- Art. 26. Le disposizioni speciali in merito alla separazione, al lavoro, al riposo, all'istruzione professionale e intellettuale, morale e religiosa, e all'alimentazione dei detenuti, alla salubrità, alla pulizia e all'igiene delle prigioni saranno stabilite e sviluppate nei regolamenti governativi in cui saranno determinati anche i premi e le sanzioni disciplinari dei suddetti detenuti.
- § unico. Come sanzioni disciplinari non saranno mai impiegate frustate, manette, privazioni degli alimenti essenziali né alcun tipo di tortura.
- Art. 27. La pena di reclusione sarà scontata in centri penitenziari costruiti a tale scopo.

# TITOLO VI Centri penitenziari

- Art. 28. Nel regno ci saranno tre centri penitenziari, due per detenuti di sesso maschile, nel circondario di Lisbona e in quello di Porto, e un terzo per detenuti di sesso femminile, anch'esso nel circondario di Porto.
- § unico. Tali carceri saranno costruite in luoghi appropriati al di fuori delle città e, nella misura del possibile, lontano da qualsiasi altro luogo popolato.
- Art. 29. Ciascuno dei primi due stabilimenti disporrà di cinquecento celle e il terzo di duecento, per altrettanti detenuti condannati in via definitiva alla pena di reclusione, oltre a una cappella per la celebrazione dei riti religiosi, a locali destinati al personale, alla contabilità, all'infermeria, all'archivio, ai bagni e ai magazzini e a c adiacenti opportunamente predispostialle passeggiate e all'attività fisica dei detenuti.
- § unico. Ciascuno di questi tre stabilimenti sarà circondato da un muro sufficientemente alto da garantire sicurezza e impedire la vista dall'esterno sul cortile e sulle altre dipendenze della prigione.
- Art. 30. Tanto le spese straordinarie per la costruzione delle carceri quanto quelle ordinarie di manutenzione annuale sono a carico dello Stato.
- Art. 31. Nel bilancio preventivo del Ministero degli Affari Ecclesiastici e di Giustizia dovranno essere successivamente conferiti in ogni anno fiscale, e in conformità alla situazione erariale, i fondi necessari all'esecuzione degli articoli 28 e 29 della presente legge, e il governo è tenuto a rendicontare annualmente alle corti lo stato dei lavori e le somme a questi destinate.

#### TITOLO VII

### Del personale dei centri penitenziari

Art. 32. La tabella del personale dei centri penitenziari, distrettuali e circondariali sarà determinata con legge speciale.

#### TITOLO VIII

### Della pena di arresto e dell'applicazione ed esecuzione della pena

- Art. 33. La pena di arresto continuerà a essere applicata ai reati cui è applicabile per il codice penale, non potendo avere una durata superiore a due anni.
- § unico. La pena di reclusione da due a otto anni sarà considerata immediatamente superiore alla pena di arresto nei casi in cui la legge commini la pena immediatamente superiore o inferiore.
- Art. 34. Il condannato alla pena di arresto sarà rinchiuso in una cella, in isolamento da tutti gli altri detenuti, con cui non potrà avere nessun tipo di interazione.
- § 1. All'esecuzione di questa pena si applica quanto specificato negliarticoli 21 e 22 della presente legge.
- § 2. Tuttavia la visita di parenti e amici dei condannati alla pena di arresto sarà autorizzata dai regolamenti nei casi e secondo le modalità ivi indicati, potendo essere vietata solo in segno di punizione per il cattivo comportamento del detenuto in carcere o per altro motivo giustificato.
- Art. 35 La pena di arresto non comporta l'obbligo di lavoro per il detenuto che oltre alla somma dovuta per la rispettiva cellapaghi anche le spese sostenute in prigione per il suo sostentamento o provveda al suo sostentamento a proprie spese.
- § unico. Per questa categoria di detenuti il lavoro è puramente facoltativo ma gliene sarà concessa la possibilità qualora lo richiedano, e il guadagno di tale lavoro sarà di loro proprietà.
- Art. 36. Per i detenuti che non rientrino nel caso contemplato dall'articolo precedente, il lavoro è obbligatorio e il guadagno di tale lavoro sarà diviso in due parti uguali, una destinata a coprire le spese del carcere e l'altra al detenuto.
- Art. 37. Il lavoro, sia esso facoltativo o obbligatorio, sarà sempre svolto all'interno della cella e mai insieme agli altri detenuti.
- Art. 38. Ai detenuti condannati alla pena di arresto si applica quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della presente legge per i condannati alla pena di reclusione .
- Art. 39. Ai condannati a più di un anno di arresto si applica quanto previsto dall'articolo 24 della medesima legge per i condannati alla reclusione.
- Art. 40. La pena di arresto superiore a tre mesi sarà scontata in carceri distrettuali costruite ex novo o adattate a tale scopo.

### TITOLO IX Carceri distrettuali

- Art. 41. In ciascun distretto del regno e nelle isole adiacenti ci sarà un carcere denominato distrettuale, destinato ai fini di cui all'articolo precedente.
- § unico. Qualora non possano essere adattate in modo tale da garantire il sistema di isolamento nei distretti in cui si trovano attualmente, tali carceri dovranno essere costruite in un luogo appropriato, fuori dal capoluogo di distretto, ma se possibile in prossimità di esso.
- Art. 42. Ciascuna delle suddette carceri disporrà di una cappella per la celebrazione dei riti religiosi, di locali destinati al personale, alla contabilità, all'infermeria, all'archivio, ai bagni e ai magazzini e di terreni adiacenti opportunamente predisposti alle passeggiate e all'attività fisica dei detenuti.
- Art. 43. Ciascuna delle carceri distrettuali disporrà di un numero di celle sufficienti, a seconda del flusso di detenuti condannati negli ultimi tre anni a scontare una pena di arresto superiore a tre mesi.
- § unico. Allo stesso modo verrà calcolato il numero di celle che in ciascun carcere distrettuale dovrà essere riservato ai detenuti di sesso femminile, non potendo tale numero essere inferiore all'ottava parte della totalità delle celle.
- Art. 44. La parte del carcere destinata ai detenuti di sesso femminile dovrà essere assolutamente separata dal resto del carcere, non essendo possibile nessuna comunicazione interna.
- Art. 45. La cappella dovrà avere una zona separata per i detenuti di sesso femminile.
- Art. 46. Le carceri distrettuali attualmente non adattabili al sistema di separazione e isolamento dovranno essere ricostruite ex novo a spese dei relativi distretti.
- § 1. Nelle spese di costruzione sono incluse anche quelle per l'acquisto del terreno necessario ad essa.
- § 2. Nei distretti in cui sarà possibile adeguare le carceri esistenti al suddetto sistema, le spese di adeguamento saranno a carico dei distretti.
- Art. 47. Sia i lavori per la costruzione di nuove carceri sia quelli per l'adeguamento delle carceri esistenti al suddetto sistema non potranno iniziare senza l'approvazione da parte del Ministero degli Affari Ecclesiastici e di Giustizia del rispettivo progetto e del numero delle celle.
- Art. 48. Oltre alle spese straordinarie di cui all'articolo 46, sono a carico dei distretti le spese relative alla manutenzione ordinaria delle carceri, che comprendono:
- 1. Riparazioni dell'edificio;
- 2. Sostentamento, vestiario e cure dei detenuti;
- 3. Mobili e utensili, strumenti e materie prime per il lavoro dei detenuti;
- 4. Remunerazione di tutti i dipendenti, superiori e subalterni, del carcere.
- Art. 49. Gli introiti delle carceri distrettuali saranno composti:

- 1. Dalle quote pagate dai detenuti, ai sensi dell'articolo 35.
- 2. Dalla metà del guadagno del lavoro dei detenuti, ai sensi dell'articolo 36.
- 3. Da qualsiasi donazione o somma che, in virtù di disposizione testamentaria o inter vivos, sia ceduta a tale scopo;
- 4. Dal risultato delle vendite delle attuali carceri, in conformità all'articolo 62;
- 5. Da un contributo versato dal distretto per sopperire a eventuali mancanze.

§ unico. Tale contributo sarà votato annualmente dalle assemblee generali dei distretti e versato insieme alle imposte generali dello Stato, sotto la denominazione di imposta per il carcere distrettuale, e conservato nelle casse generali dei distretti, dove rimarrà fino a disposizione delle commissioni amministrative.

# TITOLO X Dell'amministrazione delle carceri distrettuali

Art. 50. In ciascun capoluogo di distretto del regno e delle isole adiacenti è creata una commissione amministratrice del carcere distrettuale.

§ unico. Tale commissione sarà composta:

- 1. Dal governatore civile del distretto, che ne sarà il presidente;
- 2. Dal sindaco:
- 3. Dal provveditore della Santa Casa da Misericordia;
- 4. Dal parroco della parrocchia più popolosa del capoluogo di distretto;
- 5. Dal medico del comune, e a Lisbona, Porto, Coimbra e Funchal, da un medico eletto dalla facoltà o dalla rispettiva scuola di medicina e chirurgia;
- 6. Da tre cittadini nominati ogni due anni dal consiglio comunale tra i quaranta maggiori contribuenti.
- Art. 51. La commissione amministratrice del carcere distrettuale ha il compito di:
- 1. Proporre al governo il numero di celle che il carcere deve possedere, dopo aver ottenuto i chiarimenti e le informazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 43.
- 2. Promuovere la costruzione di un nuovo carcere, scegliendo, ai sensi del paragrafo unico dell'articolo 41, il luogo più appropriato a tale scopo, nel caso in cui il carcere attuale non possa essere adeguato al sistema di isolamento e di separazione dei detenuti;
- 3. Fare in modo che, al posto della costruzione del nuovo carcere, il carcere esistente venga predisposto nel migliore dei modi e nel minor tempo possibile per garantire tale sistema,

qualora ciò fosse possibile;

- 4. Essere presente alla costruzione degli edifici che devono essere realizzati secondo il progetto presentato dalla commissione e approvato dal governo;
- 5. Valutare il costo del terreno, dei materiali e della mano d'opera, in vista della solidità dell'edificio e della più prudente economia;
- 6. Amministrare i fondi di proprietà del carcere;
- 7. Pagare lo stipendio al direttore e al resto dei dipendenti, superiori e subalterni, del carcere;
- 8. Fornire alimenti e utensili, vestiti e altri oggetti necessari e, su disposizione del direttore, fornire le materie prime per il lavoro dei detenuti;
- 9. Fornire lavoro ai detenuti e promuovere nel modo migliore la vendita del frutto di questo lavoro;
- 10. Controllare l'economia interna del carcere in tutti i suoi settori, informando l'autorità competente di qualsiasi aspetto;

- 11. Promuovere l'istituzione di associazioni per la protezione degli individui che hanno terminato di scontare la pena;
- 12. Proporre al governo le riforme e le misure ritenute necessarie o convenienti per il miglior svolgimento dei suoi compiti.
- § unico. Le funzioni di questa commissione non sono remunerate.
- Art. 52. La pena di arresto fino a tre mesi sarà scontata in carceri circondariali costruite ex novo o adattate a tale scopo.

## TITOLO XI Carceri circondariali

- Art. 53. Nel centro di ciascuna circoscrizione giudiziaria ci sarà un carcere destinato al fine di cui all'articolo precedente.
- § 1. Le spese necessarie per adeguare il carcere esistente al sistema di isolamento e separazione dei detenuti o per costruirne uno nuovo adeguato
- a tale sistema saranno a carico dei comuni che fanno parte della rispettiva circoscrizione.
- § 2. Su delibera delle relative assemblee generali potrà essere dispensata la costruzione di carceri nelle circoscrizioni che sono anche capoluoghi di distretto, giacché
- in tal caso i condannati della circoscrizione dovranno scontare la pena nelle carceri distrettuali; in questo caso i comuni che fanno parte delle suddette circoscrizioni dovranno contribuire alle spese straordinarie e ordinarie delle carceri, in proporzione al numero di celle che in questi
- sia stato loro destinato.
- Art. 54. Il calcolo e l'assegnazione definitiva del numero di celle di ciascun carcere circondariale sono regolati dagli articoli 43, 51,1° comma, relativi alle carceri distrettuali, e dall'articolo 58,
- § 1. Tutte le carceri circondariali con più di trenta celle dovranno disporre di una cappella per la celebrazione dei riti religiosi.
- § 2. Anche quelle con un numero di celle inferiore dovranno disporre di una cappella purché la sua costruzione e la sua manutenzione non siano eccessivamente onerose, viste le risorse esigue delle relativi carceri.
- Art. 55. Le spese ordinarie delle carceri circondariali saranno sostenute dai relativi municipi, ed è applicabile quanto specificato nell'articolo 48 della presente legge per le carceri distrettuali.
- § unico. Quanto disposto nei primi quattro commi dell'articolo 49 è altresì applicabile agli introiti delle carceri circondariali, e la quota mancante sarà coperta da un contributo versato dai municipi che fanno parte della circoscrizione.
- Art. 56. Si estende inoltre alle carceri circondariali quanto disposto per i carceri distrettuali negli articoli 43, 44 e 45.

# TITOLO XII Dell'amministrazione delle carceri circondariali

- Art. 57. Nel capoluogo di ciascuna circoscrizione giudiziaria è creata una commissione amministrativa del carcere circondariale.
- § 1. Tale commissione sarà composta:
- 1. Dal sindaco, che sarà il presidente della commissione;

- 2. Dall'amministratore comunale;
- 3. Dal provveditore della Santa Casa da Misericordia, se presente;
- 4. Dal parroco della parrocchia più popolosa del capoluogo di circoscrizione;
- 5. Dal medico del comune o in assenza di questi da altro medico nominato dalla circoscrizione e residente nel capoluogo di circoscrizione;
- 6. Da due cittadini nominati ogni due anni dal consiglio comunale tra i quaranta maggiori contribuenti.
- § 2. Nei capoluoghi di circoscrizione che siano anche capoluoghi di distretto, al posto del sindaco sarà il vicepresidente a far parte della commissione e a presiederla; al posto del provveditore della Santa Casa da Misericordia sarà nominato dal comune un altro cittadino tra i quaranta maggiori contribuenti; al posto del parroco della parrocchia più popolosa farà parte della commissione il parroco della seconda parrocchia più
- popolosa. § 3. Nelle circoscrizioni di Lisbona e di Porto farà parte della commissione solo l'amministratore del quartiere più popoloso.
- Art. 58. Si estende alle commissioni amministratrici delle carceri circondariali, in tutto ciò che a esse sia applicabile, quanto disposto nell'articolo 51 per le commissioni amministratrici delle carceri distrettuali.

# TITOLO XIII Della custodia preventiva

- Art. 59. La custodia preventiva, sia nel caso di presunti colpevoli che nel caso di colpevoli condannati in via non definitiva, sarà sempre scontata nelle carceri circondariali e con assoluta e completa separazione tra i detenuti.
- § 1. A questa categoria di detenuti si applica quanto disposto nel § 2 dell'articolo 34, salvo diversa disposizione da parte del giudice competente prima della sentenza di condanna.
- § 2. Questo tipo di detenzione non obbliga al lavoro ma qualora il detenuto lo richieda, dovrà essergliene data immediatamente la possibilità e il guadagno di tale lavoro sarà di sua intera proprietà.

# TITOLO XIV Ispezione e gestione delle carceri

- Art. 60. L'ispezione e la gestione di tutte le carceri spetta al Ministero degli Affari Ecclesiastici e di Giustizia che ha il compito di:
- 1. Approvare i progetti per la costruzione e la riparazione di qualsiasi carcere o per il suo adeguamento al sistema di isolamento e di separazione dei detenuti, così come determinare il numero definitivo di celle che ciascun carcere distrettuale e circondariale deve possedere.
- 2. Decretare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione della presente legge, modificandoli o sostituendoli ove necessario.

# TITOLO XV Disposizioni generali

- Art. 61. Il governo é autorizzato a vendere, espletate tutte le formalità legali, gli edifici delle carceri di proprietà dello Stato, dopo la costruzione dei centri penitenziari.
- Art. 62. I distretti e le circoscrizioni sono altresì autorizzati a vendere, nella medesima maniera, gli edifici delle carceri di loro proprietà non adeguabili al nuovo sistema di

detenzione, dopo la costruzione delle nuove carceri distrettuali e circondariali, ai sensi della presente legge.

Art. 63. Nei capoluoghi di comune che non siano anche sede della circoscrizione ci saranno semplici carceri destinate al fermo e al transito dei detenuti. Queste carceri saranno quelle attualmente esistenti o altre destinate al medesimo scopo dai rispettivi comuni, cui spettano le spese relative ad esse.

# TITOLO XVI Disposizioni transitorie

Art. 64. Dopo la pubblicazione della presente legge e fino alla completa applicazione del sistema cellulare in essa definito, nelle sentenze di condanna ai rei saranno comminate le pene stabilite nella medesima legge; tuttavia nelle suddette sentenze, in alternativa, i rei potranno essere condannati alle pene previste dal codice penale.

§ unico. Qualora per un reato il codice penale preveda la pena di morte, questa non sarà mai applicata, ma sarà applicata la pena di cui all'articolo 3 della presente legge e, in alternativa, sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita.

Palazzo Nazionale di Ajuda, 1º luglio 1867. = Augusto Cesar Barjona de Freitas

Tradução e revisão :Eurologos